

VISITE FISCALI: parere dell'ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la PA su dipendenti pubblici e fasce reperibilità

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una pubblica amministrazione ha rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) un quesito per conoscere se i dipendenti pubblici assenti dal servizio per infortunio sul lavoro sono tenuti a rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206.

L'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con parere del 20 febbraio 2018, ha evidenziato che a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro non ci sono obblighi di reperibilità.

Infatti, ha osservato il predetto Ufficio, il D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, regola le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze per malattia, accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell'Inps. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) la competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati". Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l'assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dell'obbligo di reperibilità, "poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall'Inps, rientrando piuttosto tra le competenze dell'Inail, analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2016.

Al riguardo si segnala che anche l'Inps, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato "Istruzioni amministrative ed operative" delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di "non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico-legali richiesti dal datore di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto, alla luce del disposto di cui all'articolo 12 della legge n. 67/1988 in tema di competenze esclusive dell'Inail non può interferire con procedimento di valutazione medico-giuridico di tale tipologie di eventi".

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all'Inail, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.